

Regolamento

In conformità all'art. 9 degli statuti della Fondazione di previdenza 3a Swiss Life (in seguito denominata «fondazione di previdenza») viene emanato il seguente regolamento.

Art. 1 Scopo

Con l'adesione alla fondazione di previdenza i contraenti della copertura previdenziale (in seguito denominati contraente della copertura previdenziale) si prefiggono lo scopo di creare una previdenza vincolata con agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e della relativa ordinanza (OPP 3) a mezzo di un conto / deposito presso una banca di diritto svizzero.

Art. 2 Convenzione di previdenza

A tale scopo il contraente della copertura previdenziale stipula una convenzione di previdenza con la fondazione di previdenza. La convenzione di previdenza stabilisce nei dettagli il rapporto di previdenza tra il contraente della copertura previdenziale e la fondazione di previdenza. Con l'adesione alla convenzione il contraente della copertura previdenziale acquisisce il diritto ad effettuare versamenti con agevolazioni fiscali su un conto di previdenza personale presso la fondazione di previdenza.

In base alla soluzione di previdenza scelta, il contraente della copertura previdenziale ha la possibilità di stipulare, in aggiunta, un'assicurazione di rischio ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 seconda frase OPP 3. In questo caso parti contraenti sono il contraente della copertura previdenziale nonché il partner assicurativo stabilito dalla fondazione di previdenza. Sono determinanti per l'assicurazione di rischio le Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché la polizza. I premi per l'assicurazione di rischio vengono addebitati al conto di previdenza.

Art. 3 Apertura e gestione del conto

Per ogni contraente della copertura previdenziale la fondazione di previdenza gestisce un conto di previdenza intestato al medesimo presso una banca di diritto svizzero. Lo scopo del conto di previdenza è limitato esclusivamente e irrevocabilmente ai fini della previdenza personale del contraente della copertura previdenziale.

Art. 4 Momento e importo del versamento

Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in relazione con l'art. 8 cpv. 1 LPP, il contraente della copertura previdenziale è libero di determinare il momento e l'importo del suo versamento, fino a concorrenza dell'importo annuo massimo

fissato dalla legge, sul conto di previdenza. Il contraente della copertura previdenziale può pertanto effettuare versamenti in maniera regolare o sporadica. Affinché si possano garantire gli accrediti dei versamenti effettuati dal contraente della copertura previdenziale sul conto di previdenza nel corso dell'anno civile, i versamenti devono pervenire alla fondazione di previdenza entro e non oltre un termine fissato annualmente dalla fondazione di previdenza per l'anno in questione. Gli accrediti di versamenti con effetto retroattivo non sono ammessi.

Nella misura in cui ciò è consentito ai sensi dell'OPP 3, il contraente della copertura previdenziale può inoltre trasferire alla fondazione di previdenza averi da altre forme di previdenza riconosciute.

La fondazione di previdenza è libera di rifiutare un versamento di contributi.

Art. 5 Remunerazione

Il consiglio di fondazione definisce il tasso d'interesse di volta in volta applicabile. Gli interessi vengono accreditati alla fine dell'anno civile. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP, il contraente della copertura previdenziale ha diritto alla remunerazione dell'aver di previdenza disponibile sul conto di previdenza solo finché non riscuote la sua prestazione di vecchiaia differita (cfr. art. 7 cpv. 2 del presente regolamento). L'aver di previdenza da versare in caso di decesso non viene remunerato.

Art. 6 Investimenti in titoli

Il contraente della copertura previdenziale può dare istruzioni alla fondazione di previdenza di collocare parte o l'intero saldo del suo conto di previdenza in investimenti collettivi presso fondi d'investimento svizzeri ed esteri nonché presso fondazioni d'investimento ai sensi del loro regolamento, su un deposito titoli di una banca di diritto svizzero. La fondazione di previdenza è libera di fissare un importo minimo per tali investimenti.

La fondazione di previdenza acquisisce gli investimenti per conto del contraente della copertura previdenziale e li gestisce a nome suo. Il consiglio di fondazione decide in merito alle possibilità d'investimento offerte ai contraenti della copertura previdenziale e stabilisce il relativo regolamento in materia d'investimenti.

Il contraente della copertura previdenziale può dare in qualsiasi momento istruzioni alla fondazione di previdenza



di acquistare o restituire diritti o quote di investimenti collettivi per suo conto.

In linea di massima le istruzioni relative all'investimento / al disinvestimento vengono attuate entro dieci giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle istruzioni complete da parte della fondazione di previdenza. Se la convenzione di previdenza termina a seguito del decesso del contraente della copertura previdenziale (art. 7 cpv. 1 ultima parte del presente regolamento), i diritti o le quote di investimenti collettivi di capitale vengono restituiti entro dieci giorni lavorativi bancari dalla data in cui la fondazione di previdenza è stata informata con certezza del decesso del contraente sulla base di un certificato ufficiale di morte. Se la cessazione o lo scioglimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente regolamento avviene per altri motivi, i diritti o le quote di investimenti collettivi di capitale vengono restituiti entro dieci giorni lavorativi bancari dalla data in cui la fondazione di previdenza ha ricevuto la domanda completa, fatto salvo il cpv. 5. Le scadenze di cui sopra possono essere prorogate a causa dei giorni festivi e dei giorni o periodi di negoziazione determinanti.

Al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP, la fondazione di previdenza è autorizzata a restituire diritti di gruppi d'investimento o quote di investimenti collettivi di capitale senza istruzioni esplicite da parte del contraente della copertura previdenziale, a condizione che al momento del raggiungimento dell'età di riferimento quest'ultimo non abbia informato la fondazione di previdenza in merito al differimento della prestazione di vecchiaia (cfr. art. 7 cpv. 2 del presente regolamento). Il diritto a restituire i diritti senza istruzioni esplicite sussiste anche quando il contraente della copertura previdenziale raggiunge l'età finale massima possibile per il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia. Se un contraente che rinvia la riscossione della prestazione di vecchiaia comunica alla fondazione di previdenza la cessazione dell'attività lucrativa (cfr. art. 14 cpv. 3 del presente regolamento), i diritti o le quote di investimenti collettivi di capitale vengono restituiti entro dieci giorni lavorativi bancari dalla data in cui la fondazione di previdenza ha ricevuto la relativa comunicazione.

In casi motivati, la fondazione di previdenza può sostituire o alienare singoli investimenti o tutti gli investimenti collettivi in cui i contraenti della copertura previdenziale hanno investito e investire l'ave di previdenza divenuto disponibile in una soluzione conto. I contraenti della copertura previdenziale ne vengono debitamente informati.

Il prezzo di emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato dal fondo d'investimento o dalla fondazione d'investimento il giorno determinante per la valutazione. In

caso di cessione delle quote o dei diritti, il ricavo sarà accreditato sul conto di previdenza del contraente della copertura previdenziale.

Per la parte dell'ave di previdenza collocata in investimenti collettivi non sussiste né un diritto a una remunerazione minima né al mantenimento del valore capitalizzato. Il contraente della copertura previdenziale si assume il rischio d'investimento.

Art. 7 Durata della previdenza ordinaria

Fatto salvo l'art. 7 cpv. 2 e 3, l'art. 8 e l'art. 16 del presente regolamento, la convenzione di previdenza termina al momento in cui il contraente della copertura previdenziale raggiunge l'età di riferimento ai sensi della LPP oppure al suo decesso.

Se il contraente della copertura previdenziale dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, può rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia fino al massimo a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP. Il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia va comunicato alla fondazione di previdenza mediante l'apposito formulario.

Il contraente della copertura previdenziale ha facoltà di richiedere lo scioglimento della convenzione di previdenza e il versamento del suo avere di previdenza al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP.

Ad eccezione delle motivazioni elencate qui di seguito all'art. 8, i prelievi anticipati dal conto di previdenza non sono possibili.

Art. 8 Prelievo anticipato

Il prelievo anticipato dell'ave di previdenza e lo scioglimento del conto di previdenza su richiesta del contraente della copertura previdenziale sono possibili solo nei seguenti casi:

- a) se il contraente della copertura previdenziale beneficia di una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- b) se il contraente della copertura previdenziale utilizza l'ave di previdenza per il riscatto in un'istituzione di previdenza esente da imposte o lo impiega per il trasferimento a un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- c) l'intestatario intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria (riscossione possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente);



- d) se il contraente della copertura previdenziale cessa l'attività lucrativa indipendente sinora esercitata e assume un'altra attività lucrativa indipendente (prelievo possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa);
- e) se il contraente della copertura previdenziale lascia definitivamente la Svizzera.

L'acquisto o il trasferimento ai sensi del cpv. 1 lett. b è ammesso fino al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP. Se il contraente della copertura previdenziale dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, può avviare un tale trasferimento o riscatto al massimo fino a cinque anni dopo l'età di riferimento.

Nel caso di cui al cpv. 1 lett. b, il contraente della copertura previdenziale può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza solo nel caso in cui lo utilizza per il riscatto integrale in un'istituzione di previdenza esente da imposte. In tal caso la convenzione di previdenza rimane in essere per la parte dell'avere di previdenza rimanente presso la fondazione di previdenza.

Se il contraente della copertura previdenziale è sposato o vive in un'unione domestica registrata, per i casi c) a e) occorre il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata in caso di acquisto e costruzione di proprietà d'abitazioni, nonché partecipazione a proprietà d'abitazioni ad uso proprio oppure in caso di ammortamento di un'ipoteca su una proprietà d'abitazioni ad uso proprio. I prelievi ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni possono essere richiesti dal contraente a scadenza quinquennale; se il contraente è sposato o vive in un'unione domestica registrata, occorre il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Art. 9 Beneficiari

Sono ammesse quali beneficiarie le seguenti persone:

- a) in caso di vita il contraente della copertura previdenziale;
- b) in caso del suo decesso nell'ordine seguente:
 - 1) il coniuge superstite o il partner registrato superstite;
 - 2) i discendenti diretti come pure le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in misura preponderante oppure la persona con la quale la persona defunta ha convissuto nella medesima economia domestica per cinque anni consecutivi prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;

- 3) i genitori;
- 4) i fratelli e le sorelle;
- 5) gli altri eredi.

Il contraente può determinare una o più persone beneficiarie di cui alla lett. b cifra 2 e specificare in maggior dettaglio i rispettivi diritti. Il contraente ha inoltre il diritto di cambiare l'ordine dei beneficiari di cui alla lett. b cifre 3 a 5 e di determinare in maggior dettaglio la misura dei singoli diritti.

Se il contraente della copertura previdenziale non precisa i diritti dei beneficiari, la fondazione di previdenza suddivide l'avere in parti uguali tra le varie persone, se vi sono diversi beneficiari di un medesimo gruppo.

Se, in caso di decesso, vengono definiti beneficiari, se viene modificata la loro successione o se vengono precisati diritti, occorre utilizzare il formulario fornito dalla fondazione di previdenza. Le precisazioni indicate sul formulario e/o le modifiche vengono integrate nella ripartizione solo se la fondazione di previdenza ne è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale di decesso.

Se la fondazione di previdenza non è stata informata dal contraente della copertura previdenziale in merito all'esistenza di un partner convivente, parte dal presupposto che non vi sia alcun convivente. La fondazione di previdenza non è tenuta a cercare attivamente il partner convivente. Ciò vale, in particolare, per le persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente della copertura previdenziale nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio in comune.

La prestazione a una persona beneficiaria viene rifiutata, se la fondazione di previdenza viene a conoscenza che la persona in questione ha cagionato intenzionalmente il decesso del contraente della copertura previdenziale. La prestazione divenuta disponibile spetta ai beneficiari successivi.

Art. 10 Versamento dell'avere di previdenza

Al verificarsi di un motivo di cessazione o di scioglimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente regolamento, è esigibile l'intero avere di previdenza del contraente della copertura previdenziale. Alla scadenza ai sensi dell'art. 9 la persona beneficiaria può far valere il suo diritto al versamento del rispettivo avere di previdenza. Nel caso di un eventuale investimento in titoli, il disinvestimento avviene entro i termini stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento.



L'aver di previdenza viene versato esclusivamente sotto forma di capitale entro 31 giorni dal ricevimento della domanda completa. L'ammontare dell'aver di previdenza da versare corrisponde al saldo del conto di previdenza dopo il disinvestimento di un eventuale investimento in titoli e dedotte eventuali commissioni. Il tasso d'interesse di mora in caso di versamento tardivo corrisponde al tasso d'interesse stabilito dall'art. 5.

Le persone che hanno diritto a prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o di decesso della fondazione di previdenza devono comunicare a quest'ultima il proprio numero AVS. In mancanza dell'autodichiarazione, il versamento dell'aver di previdenza e le conseguenze della mora ai sensi del cpv. 2 vengono differiti fino al ricevimento del numero AVS.

La fondazione di previdenza è autorizzata a depositare l'aver di previdenza in caso di controversie relative alla persona diritto.

Art. 11 Imposte

I versamenti effettuati dal contraente della copertura previdenziale possono essere dedotti dal reddito imponibile nel quadro delle disposizioni fiscali della Confederazione e del cantone di residenza. Fino alla scadenza l'aver di previdenza accumulato e i relativi ricavi sono esenti da imposte.

Il contraente della copertura previdenziale può concludere diverse convenzioni di previdenza con la fondazione di previdenza. Non è possibile ripartire l'aver di previdenza esistente. Quando un aver di previdenza giunge a scadenza, la fondazione di previdenza ha l'obbligo di informare le autorità fiscali competenti sui prelievi interessati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, ed in particolare dell'obbligo di notifica conformemente alla legge federale sull'imposta preventiva.

Se al momento dello scioglimento il contraente della copertura previdenziale è domiciliato all'estero, la fondazione di previdenza è obbligata a prelevare l'imposta alla fonte.

Art. 12 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

L'aver di previdenza non può essere né costituito in pegno, né ceduto. Tutte le operazioni di questo tipo prima della scadenza sono nulle.

Rimangono salvi l'art. 30b LPP e l'art 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA). Nel caso di

contraenti della copertura previdenziale sposati o che vivono in un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La cessione dell'aver di previdenza a favore del coniuge o del partner registrato è possibile conformemente all'art. 4 cpv. 3 OPP 3 se il regime viene sciolto per divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata o a causa di altre circostanze (eccetto il decesso).

Art. 13 Comunicazioni, attestati, istruzioni e domande

Su incarico della fondazione di previdenza il contraente della copertura previdenziale riceve, a scadenza annuale, dalla banca che gestisce il conto un estratto che riporta la situazione del suo aver sul conto di previdenza, nonché un'attestazione relativa ai versamenti effettuati (attestato fiscale).

Tutte le comunicazioni destinate al contraente della copertura previdenziale vengono trasmesse per iscritto all'ultimo indirizzo da lui indicato alla fondazione di previdenza o in altra forma che ne consenta la prova per testo. Le comunicazioni al contraente della copertura previdenziale possono essere effettuate anche tramite un portale per clienti digitale della fondazione di previdenza. In questo caso, una comunicazione è da considerarsi validamente recapitata se è consultabile nel portale per clienti digitale della fondazione di previdenza. Le condizioni d'uso del portale in questione possono comprendere disposizioni concrete.

Spetta al contraente della copertura previdenziale o della persona avente diritto legittimarsi nei confronti della fondazione di previdenza, secondo le modalità da quest'ultima ritenute necessarie, fornire tutti i dati necessari per far valere il proprio diritto al versamento della prestazione di previdenza nonché presentare i documenti e i mezzi di prova necessari. La fondazione di previdenza è in ogni caso autorizzata a procedere a ulteriori chiarimenti. Può richiedere l'autenticazione ufficiale o notarile di firme e documenti.

Per le istruzioni e le domande del contraente della copertura previdenziale e delle persone aventi diritto occorre utilizzare un apposito formulario scritto o elettronico.

Un'istruzione o una domanda si considera completa solo quando la fondazione dispone di tutti i dati, documenti e mezzi di prova da lei richiesti.

Art. 14 Modifiche dell'indirizzo, dei dati personali e cessazione dell'attività lucrativa

Modifiche dell'indirizzo e delle generalità (in particolare dello stato civile) del contraente della copertura previden-



ziale devono essere comunicate immediatamente alla fondazione di previdenza. La fondazione di previdenza non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze dovute a informazioni insufficienti, tardive o errate relative all'indirizzo o ai dati personali.

Il contraente della copertura previdenziale deve provvedere al mantenimento del contatto fra lui e la fondazione di previdenza.

Se il contraente della copertura previdenziale rinvia la riscossione della prestazione di vecchiaia oltre l'età di riferimento (cfr. art. 7 cpv. 2 del presente regolamento), è tenuto a informare immediatamente e spontaneamente la fondazione di previdenza in merito a un'eventuale cessazione della sua attività lucrativa.

Art. 15 Verifica delle firme e della legittimazione

La verifica dell'identità del contraente della copertura previdenziale avviene tramite la sua firma sulla convenzione di previdenza e/o in base alle copie di documenti d'identità apportate nell'ambito della stipula del contratto. La fondazione di previdenza ha la facoltà, ma non vi è obbligata, di procedere a ulteriori verifiche della legittimazione del contraente della copertura previdenziale.

Art. 16 Cambiamento di prodotto e scioglimento della convenzione di previdenza da parte della fondazione di previdenza

La fondazione di previdenza è autorizzata in qualsiasi momento a sospendere prodotti esistenti o a sostituirli con altri. I contraenti della copertura previdenziale interessati devono essere informati in anticipo al riguardo. Se, alla scadenza di un termine stabilito dalla fondazione di previdenza a decorrere dall'informazione, non sono giunte istruzioni contrarie da parte del contraente della copertura previdenziale, l' avere di previdenza eventualmente investito in titoli (o in gruppi d'investimento e quote di fondi) viene disinvestito entro una scadenza fissata dalla fondazione di previdenza e trasferito, insieme al restante avere di previdenza del contraente della copertura previdenziale in questione, in una soluzione conto di un altro prodotto della fondazione di previdenza.

La fondazione di previdenza è autorizzata a sciogliere convenzioni di previdenza senza previa comunicazione al contraente della copertura previdenziale qualora il conto / deposito di previdenza presenti un saldo di 0 franchi.

Art. 17 Commissioni

La fondazione di previdenza può riscuotere commissioni. Queste ultime vengono addebitate all' avere di previdenza. L'elenco delle spese viene fornito al contraente della copertura previdenziale all'apertura del conto; la fondazione

di previdenza, tuttavia, si riserva il diritto di modificare in ogni momento le proprie commissioni. L'elenco delle spese attuale può essere richiesto in qualsiasi momento presso la fondazione di previdenza.

Art. 18 Responsabilità

La fondazione di previdenza non risponde delle conseguenze, nei confronti del contraente della copertura previdenziale, che risultano dalla mancata osservanza di obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte del contraente della copertura previdenziale.

Art. 19 Modifiche del presente regolamento

La fondazione di previdenza si riserva di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Dette modifiche del regolamento vengono comunicate in maniera appropriata al contraente della copertura previdenziale.

Art. 20 Riserva di disposizioni legali

Le norme legali e regolamentari vincolanti prevalgono sulle disposizioni della convenzione di previdenza e del presente regolamento se sono in contrasto fra di loro. Modifiche legali e regolamentari avvenute a posteriori hanno validità anche senza apposita comunicazione al contraente della copertura previdenziale.

Art. 21 Diritto applicabile e foro competente

Si applica esclusivamente il diritto svizzero. La valutazione di eventuali controversie rientra nella competenza esclusiva dei tribunali svizzeri.

Art. 22 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce quello precedente.

Zurigo, ottobre 2024

